



COMUNE DI OSIDDA

Provincia di Nuoro

Prot. n. del

ORDINANZA N. 4 DEL 16 GIUGNO 2022

Oggetto: Prevenzione del randagismo obbligo registrazione dei cani e microchippatura. Gestione e conduzione dei cani in ambito urbano.

PREMESSO CHE:

- sempre più spesso viene segnalata la presenza di cani incustoditi nell'ambito urbano che manifestano crescenti atteggiamenti aggressivi e di estrema pericolosità;
- la mancata custodia dei predetti animali pone a rischio l'incolumità delle persone e in modo particolare i bambini e gli anziani;
- non è tollerabile che i cittadini tutti, ma in particolare i bambini e gli anziani, trovino difficoltà a transitare liberamente per le vie del paese per il timore di essere attaccati;
- la crescente condizione di disagio induce altresì a richiamare la pubblica attenzione sul rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari degli animali da affezione, cui la legge impone di occuparsi della custodia e conduzione dei cani nei luoghi pubblici, salvaguardando le condizioni di salute pubblica e dell'ambiente, preservando la pacifica convivenza;
- la corretta custodia degli animali nelle forme previste dalla legge in vigore, rappresenta un comportamento di rispetto e di protezione anche per il proprio cane, posto che nelle condizioni sopra rilevate viene percepito come un nemico da cui proteggersi;

VISTO:

- la Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21 "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina";
- il D.P.C.M. 28 febbraio 2003 che richiama, fra le altre regole, i doveri e responsabilità da attribuire al detentore degli animali, specificando che *"chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare"*;
- il medesimo D.P.C.M. laddove richiama più specificatamente l'obbligo di:
 - **prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;**
 - **garantire la tutela di terzi da aggressioni;**
 - **assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;**
- la deliberazione della Giunta regionale n. 16/15 del 28.3.2017 relativa al recepimento dell'Accordo tra Governo e Regioni in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione, richiamando, fra gli altri enunciati il punto 1 lettera b) dell'Accordo che *"prevede che vengano adottate disposizioni specifiche affinché "il proprietario o il detentore di un cane possa provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip"*.;
- l'Art.50 c.5 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco specifiche competenze in materia sanitaria e di igiene pubblica;



COMUNE DI OSIDDA

Provincia di Nuoro

- l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 secondo cui il Sindaco deve adottare provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATA

- l'obbligatorietà posta in essere ai proprietari di procedere alla registrazione dei propri cani all'anagrafe regionale, mediante microchippatura, da richiedere nelle forme previste ai servizi veterinari abilitati;
- la disponibilità di questa Amministrazione a verificare presso gli organi competenti, la possibilità di organizzare in loco una giornata per la microchippatura di tutti i cani dei residenti, onde agevolare la regolarizzazione delle condizioni di inadempienza nel più breve termine;

ORDINA

- 1) A tutti i proprietari di cani sprovvisti di microchip di provvedere all'identificazione e all'iscrizione presso l'anagrafe regionale;
- 2) Che il proprietario o il detentore di un cane adotti ogni precauzione per evitare la fuga dell'animale e che, nel caso di allontanamento o smarrimento, ne dia immediata comunicazione al Comune e al Servizio Veterinario anche considerato l'art. 727, I comma c.p.;
- 3) Che il proprietario o il conduttore usino sempre il guinzaglio in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, fatte salve le aree appositamente destinate e/o lontane dai luoghi frequentati, dove, sotto la responsabilità del proprietario o del conduttore, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio.
- 4) Che il proprietario o il conduttore provveda all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane, con l'obbligo di portare con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse quando conduce l'animale in ambito urbano, comprese le aree verdi.

SANZIONI:

- a. Salvo che il fatto costituisca reato (*art. 727 Codice Penale. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro*), ad ogni violazione delle disposizioni della presente ordinanza, si applicano le corrispondenti sanzioni amministrative di cui alle "direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione" allegate alla delibera della Giunta Regionale n. 17/39 del 27.4.2010 e s.m.i.
- b. Nel caso di cani padronali lasciati in libertà, sono a carico dei proprietari o detentori, oltre alle prescritte sanzioni, anche le spese per il prelievo, il ricovero in canile e gli eventuali trattamenti sanitari. La rinuncia alla proprietà o detenzione, e il mancato ritiro dal canile di un cane padronale, comporta comunque l'addebito, a carico dei proprietari o detentori, delle spese di mantenimento e di cura anticipate dal Comune.



COMUNE DI OSIDDA Provincia di Nuoro

DEMANDA

- Alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente Ordinanza;
- Alla locale Compagnia Barracellare;
- All'ufficio Tecnico Comunale;
- Agli Uffici competenti per la massima diffusione della stessa.

Avverso la presente Ordinanza o può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sardegna nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Copia della presente Ordinanza è trasmessa:

All'Albo Pretorio online

Responsabile U.T ufficiotecnico@pec.comune.osidda.nu.it

All'UTG – Prefettura di Nuoro: protocollo.prefnu@pec.interno.it

Al Comando Carabinieri di Osidda: tnu21847@pec.carabinieri.it

Alla Compagnia Barracellare.

Osidda 16.06.2022

Il Sindaco
Antonio Serafino Doneddu

Documento firmato digitalmente

